

CONTRATTO DI RAPPRESENTANZA DI DISTRIBUZIONE DIGITALE

Il contratto di rappresentanza di distribuzione digitale viene stipulato il giorno _____ del mese _____ 200__ tra la Siculiana srl (definita d'ora innanzi Distributore) da una parte e _____ (d'ora innanzi definito Produttore), dall'altra con sede in _____.

Sulla base delle garanzie, degli accordi e delle condizioni reciproche, le parti convengono su quanto segue:

Articolo 1 . Definizioni

Per Catalogo musicale si intende: il catalogo di musica del Produttore che include tutte le riproduzioni musicali originali, che, ai fini del presente contratto, vengono cedute al Distributore dal Produttore. Il catalogo musicale comprende, oltre le riproduzioni musicali tutti gli altri diritti pertinenti alle riproduzioni stesse. A titolo meramente esemplificativo si intendono in tal senso: le copertine degli album e le altre rappresentazioni grafiche pertinenti gli album, i video musicali, i file d'immagine, il materiale di marketing, i nomi commerciali, i trademark, i loghi.

Per Servizi di Intrattenimento Digitale si intendono i siti Internet, i servizi on-line e tutte le altre entità che distribuiscono prodotti di intrattenimento in un formato digitale che sono legalmente autorizzati a vendere o trasmettere contenuti legati alla musica, a pagamento e/o gratis, in formato digitale tramite scaricamento (via Internet), streaming o con altri modi esistenti o futuri di trasferimento digitale, includendo anche servizi tramite reti telefoniche, segnali a microonde, onde radio, satellite, wireless, via cavo, linea di energia elettrica o tramite altri modi legalmente autorizzati ora conosciuti o d'ora in poi inventati.

Per Royalty si intendono: tutti i pagamenti, i proventi o altri soldi o pagamenti ricevuti da o tenuti come credito presso il conto del Distributore da qualunque Servizio di Intrattenimento Digitale per l'uso del Catalogo musicale.

2. Oggetto del contratto

Con questo contratto, il Produttore cede al Distributore il diritto a livello mondiale di rappresentare il Produttore al fine di distribuire ed autorizzare in esclusiva il Catalogo musicale del Produttore presso i Servizi di Intrattenimento Digitale.

Ai fini del presente contratto il Catalogo musicale del Produttore comprende le seguenti riproduzioni musicali:

- 1)
- 2).....

3).....

4).....

Il Produttore dovrà fornire inoltre le seguenti informazioni riguardanti ogni registrazione ceduta alla società facente parte del Catalogo sopra descritto:

- a) Titolo dell'album(CD)
- b) Breve descrizione dell'album
- c) Elenco delle canzoni contenute nel cd
- d) Nome e cognome dei musicisti che devono essere inseriti nei motori di ricerca
- e) Genere musicale
- f) Titolare delle edizioni ove esistente
- g) Territorio(specificare mondo)
- h) Avvertimento per parole esplicite
- i) Data di messa in vendita
- l) Data di pubblicazione originale
- m) File immagine della copertina a 300 dpi
- n) Se si tratta o meno di una registrazione live
- o) Luogo della registrazione
- p) Brani scelti come promotrack

Il Produttore cede al Distributore il diritto di raccogliere, amministrare e distribuire i profitti provenienti dai Servizi di Intrattenimento Digitale secondo quanto previsto dal presente contratto.

I diritti ceduti dal Produttore al Distributore riguardano esclusivamente il Catalogo oggetto del presente contratto. In tal senso restano escluse tutte le riproduzioni musicali successive alla stipula del presente contratto.

Il Distributore diventa proprietario e utilizzatore in via esclusiva dei diritti fonografici, di sfruttamento digitale sul catalogo dal produttore, facenti parte del presente contratto.

Il Produttore, in ogni caso, potrà cedere a terzi i diritti di distribuzione, attraverso servizi di

intrattenimento digitale, nel caso in cui realizzi nuove registrazioni delle riproduzioni musicali indicate al punto 2) del presente articolo e facenti parte del Catalogo musicale oggetto del presente contratto. Si specifica che i tempi per l'effettivo inserimento delle tracce fornite dai Produttori nei canali digitali non dipenderanno dal Distributore e varieranno in base alle effettive tempistiche che tali canali richiedono.

Articolo 3. Obblighi del Distributore

Il Distributore si obbliga fornire al Produttore i seguenti servizi:

- a) Codificare il Catalogo del Produttore e Immagazzinare senza alcuna perdita le copie originali digitali e i dati allegati con lo scopo di distribuire automaticamente le licenze ai Servizi di Intrattenimento Digitale;
- b) Stilare accordi per gli usi del Catalogo secondo le finalità del presente contratto, e amministrare questi accordi nei confronti dei Servizi d'intrattenimento digitale;

Il Distributore potrà, senza alcun obbligo in tal senso nei confronti del Produttore, negoziare contratti promozionali per permettere ad alcuni siti web di offrire scaricamenti e/o streams gratis di brani scelti eventualmente dal Produttore dal Catalogo musicale (definiti Promotracks). Queste Promozioni possono avvenire, senza limitazioni, in negozi di scaricamenti a pagamento, siti web che offrono scaricamenti gratis, webcaster, podcaster, blog, siti web di comunità e altri simili. Inoltre il Produttore avrà diritto di scegliere quali brani inserire come promotrack, in ogni caso non più di due brani per ogni album.

Il Distributore, in ogni caso, non avrà alcuna responsabilità per eventuali ritardi nei tempi per l'effettivo inserimento delle tracce, fornite dal produttore nei canali digitali.

Il Distributore non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Produttore se nessuna riproduzione musicale presente nel catalogo musicale oggetto del presente contratto verrà distribuita da alcun servizio di intrattenimento digitale.

Se entro tredici mesi dalla consegna del Catalogo musicale, da parte del Produttore al Distributore, nessuna riproduzione musicale (contenuta nel catalogo) sarà distribuita attraverso i servizi d'intrattenimento digitale (almeno uno) il Distributore, dietro formale richiesta da parte del Produttore, dovrà restituire il 50% della somma corrispostagli a titolo di compenso dal Produttore, al momento della sottoscrizione del presente contratto.

Il Distributore dovrà corrispondere al Produttore la somma, nella percentuale indicata, soltanto al termine del periodo di 13 mesi + 1 del presente contratto.

Il Distributore ha piena facoltà di non pubblicare e/o di non distribuire e/o di continuare a diffondere riproduzioni musicali contenute nel Catalogo musicale del Produttore i cui contenuti, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, possano risultare lesivi, offensivi o che in generale possano arrecare danni a terze parti o al pubblico in generale.

Articolo 4. Obblighi del Produttore

Il Produttore si obbliga a pagare alla sottoscrizione del presente contratto la complessiva somma di € 100,00 (cento/euro) IVA, inclusa al cessionario dei diritti.

Il Produttore provvederà a inviare, una copia del Catalogo musicale oggetto del presente contratto.

Il Produttore s'impegna a consegnare alla società le loro registrazioni definitive in formato ".WAV"(Wave) 16 bit/44.100 KHz o in formato CD audio o in CD-Rom contenente dati in formato WAV 16 bit/44.100 KHz.

Il catalogo musicale potrà essere inviato dal Produttore al Distributore utilizzando un supporto compact disc, mentre le informazioni riguardanti le riproduzioni musicali tramite inserimento nel form di proprietà del Distributore. Il catalogo inviato dovrà contenere esclusivamente le riproduzioni musicali indicate all'art. 2.

Nella eventualità che il Produttore non detenga più i diritti necessari per una singola registrazione o altra parte del Catalogo, dovrà immediatamente inviare una Notifica Legale al Distributore per indicare le registrazioni da rimuovere dal catalogo stesso.

Articolo 5. Compensi

Per i servizi offerti dal Distributore per effetto del presente contratto il Produttore cede al Distributore stesso il venticinque per cento (25%) di tutte le royalty ricevute dalla rappresentazione del Catalogo del Titolare.

Il Produttore avrà diritto all'75% (settantacinque per cento) di tutte le somme nette ricevute per lo sfruttamento di ogni registrazione ceduta ed indicata in premessa, al netto delle spese sostenute dalla società per svolgere le attività di promozione e marketing.

Articolo 6. Contabilità e Pagamenti

Il Distributore raccoglierà e ripartirà al Produttore le Royalty totali ricevute da tutti i Servizi d'Intrattenimento Digitale spettanti al Produttore ogni quattro mesi.

Il Distributore si impegna a comunicare al Produttore i conteggi tre volte l'anno entro le seguenti date 30 aprile, 30 agosto, 30 dicembre.

Se le Royalty spettanti al Titolare, nel quadrimestre di rendicontazione, sono meno di € 30 euro (trenta/euro) le stesse verranno corrisposte nel periodo di rendicontazione successivo.

Le royalty verranno corrisposte in ogni caso dal Distributore soltanto quando il predetto limite minimo verrà superato. Resta inteso che le spese per il bonifico bancario saranno a carico del produttore.

Nessun obbligo di pagamento sarà a carico del cessionario fino a che lo stesso non abbia effettivamente conseguito il pagamento delle royalty da parte dei servizi d'intrattenimento digitale.

Il Produttore potrà, tramite richiesta scritta a mezzo raccomandata a/r con tre mesi d'anticipo, visitare il report online del Distributore al fine di verificare la trasparenza e l'effettiva chiarezza delle informazioni che sono riportate nel report.

Articolo 7. Termini

Il presente contratto avrà la durata di tre anni dal momento della sottoscrizione dello stesso. Lo stesso sarà tacitamente rinnovato per altri tre anni salvo formale disdetta scritta da inviarsi tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r.

A seguito di ciò il Distributore non sarà più autorizzata a licenziare le registrazioni indicate in premessa a qualsiasi servizio d'intrattenimento digitale o canale distributivo; per i contratti già in essere tra il Distributore ed i servizi d'intrattenimento e distribuzione digitale stipulati durante il periodo di contratto, il Distributore potrà continuare a fornire servizi amministrativi per le registrazioni consegnate e continuare ad essere titolata a raccogliere i suoi proventi da qualsiasi royalty che il Distributore riceve dopo la data di risoluzione del contratto.

Articolo 8. Rappresentazioni e Garanzie del Produttore

Il produttore dichiara e garantisce il Distributore che le registrazioni sopra descritte facenti parte del Catalogo musicale, oggetto del presente contratto, sono originali e non contengono "campionamenti" o "estratti di campioni" non autorizzati da detentori dei diritti di tali campionamenti.

Il Produttore dichiara di avere il diritto e il potere di prendere parte e perfettamente eseguire tutte le sue obbligazioni di questo contratto; nonché di avere tutte le autorizzazioni e i diritti di utilizzare del catalogo musicale oggetto del presente contratto.

Il produttore dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle leggi sul diritto d'autore comunitarie ed extra comunitarie e garantisce il Distributore da qualsiasi violazione delle attuali leggi sul copyright.

In tal senso eventuali violazioni delle leggi poste a tutela del diritto d'autore da parte del Produttore risolveranno di diritto il presente contratto con effetto immediato e senza diritto alcun alla restituzione di somme già versate dal produttore al Distributore.

Il Distributore si riserva inoltre il diritto d'intraprendere ogni azione in sede civile e penale nel caso venisse riscontrata una violazione del diritto d'autore di terze parti che possano ledere i propri interessi e/o diritti o di suoi partners o di terzi soggetti.

Il Produttore sarà il solo responsabile per il pagamento delle parcelle, delle imposte, dei soldi, delle royalty o altro tipo di compensazione dovuta agli artisti, produttori, proprietari dei diritti d'autore sulla registrazione originale e tutti i terzi la cui performance è registrata nella registrazione originale o ha portato alla realizzazione di un pezzo del Catalogo.

Il Produttore sarà il solo responsabile per il pagamento delle parcelle, delle imposte, dei soldi, delle royalty o altro tipo di compensazione dovuta, di tutte le royalty meccaniche pagabili agli editori, amministratori dell'edizione, scrittori primari e secondari delle Composizioni musicali incluse nel Catalogo.

Il Produttore sarà il solo responsabile per il pagamento delle parcelle, delle imposte, dei soldi, delle royalty o altro tipo di compensazione dovuta per i dati, i trademark e i loghi nel Catalogo o nei materiali dati al Distributore.

In nessun caso il Distributore sarà responsabile per questi pagamenti e il Produttore ricompenserà e non riterrà il Distributore responsabile di alcuna rivendicazione, richieste, cause d'azione legale, debiti o responsabilità, includendo pagamenti ad avvocati, pagati o da pagare a causa della violazione del produttore delle rappresentazioni e delle garanzie fatte dal produttore stesso in questo articolo.

Articolo 9. Rappresentazioni e Garanzie del Distributore

Il Distributore non garantisce e giustifica, nonostante qualunque altra condizione, che i servizi del presente contratto saranno sempre ininterrotti e/o privi di errori.

Il Distributore dichiara che e' esente da qualsiasi garanzia qui non riportata, e dichiara che e' esente alcuna garanzia sulla funzionalità, la performance o i risultati del software e della tecnologia utilizzati dai servizi d'intrattenimento internet.

Articolo 10. Disposizioni generali

Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana ed è soggetto alla sua giurisdizione. La valuta su cui saranno calcolati e corrisposti i compensi previsti dal presente è il dollaro. I pagamenti saranno calcolati al tasso effettivo del cambio dell'euro vigente al momento in cui il pagamento stesso dovrà essere effettuato .

Il Foro competente per eventuali controversi giudiziarie è quello di Palermo (Sicilia – Italia).

Il Distributore

Il Produttore

Il sottoscritto, _____ sopra identificato nel presente contratto quale produttore a conoscenza della normativa sul trattamento dei dati sensibili e ottenute informazioni fornite dal produttore del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i "dati" sensibili, vale a dire i dati "*idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale*" **presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nel presente contratto.**

Il Produttore